

Risposta n. 147

OGGETTO: Articolo 177, comma 2 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Conferimento congiunto dei diritti di usufrutto e nuda proprietà

QUESITO

La società istante ALFA, costituita nel 2002, detiene una partecipazione del 32,06 per cento nella società GAMMA. L'istante, attualmente, è partecipata al 50 per cento da Tizio (nudo proprietario) e da Caio (usufruttuario), da BETA con una partecipazione del 12,895 per cento e dalla società Delta con una partecipazione del 37,105 per cento.

GAMMA è una *holding* con varie partecipazioni di controllo e di collegamento. La composizione del capitale sociale, di euro ..., risulta così suddivisa: Tizio nudo proprietario e Caio usufruttuario possiedono n. ... azioni pari al 30 per cento del capitale sociale, BETA è proprietaria di n. ... azioni pari al 8,45663 per cento del capitale sociale, ALFA è proprietaria di n. ... azioni pari al 32,06 per cento del capitale sociale, DELTA è proprietaria di n. ... azioni pari al 29,483 per cento del capitale sociale di GAMMA.

Caio possiede a titolo personale il diritto di usufrutto su nominali Euro ... del capitale sociale di ALFA pari al 50 per cento del capitale sociale della stessa

società e il diritto di usufrutto su numero ... azioni della società GAMMA pari al 30 per cento del capitale sociale.

Tizio possiede a titolo personale il diritto di nuda proprietà su nominali Euro ... del capitale sociale di ALFA pari al 50 per cento del capitale sociale della stessa società e il diritto di nuda proprietà su n. ... azioni della società GAMMA pari al 30 per cento del capitale sociale. Il diritto di nuda proprietà è stato acquisito a seguito dell'atto di donazione dal padre Caio in data 29 dicembre 2015.

La società BETA, costituita il, è anch'essa una *holding* ed è stata costituita al fine di accentrare nel tempo le partecipazioni in società della famiglia. Il capitale sociale della società è posseduto per il 51 per cento da Caio, per il 24,50 per cento da Mevia (moglie di Caio) e per il 24,50 per cento da Tizio (figlio di Caio e Mevia).

La società BETA ha acquistato, in data XXX, dalla società LAMBDA il 12,895 per cento della società ALFA e 295.982 azioni pari al 8,45663 per cento del capitale sociale di GAMMA.

I signori Caio e Tizio a mezzo della società di recente costituzione BETA intendono conferire alla stessa valenza di *holding* "di famiglia" e semplificare l'aspetto organizzativo riducendo la catena societaria, razionalizzando la struttura partecipativa e riducendo i costi generali imputati alle varie società. Per attuare tale progetto di riorganizzazione societaria intendono porre in atto delle operazioni straordinarie tra loro concatenate.

Tali operazioni consistono in:

I. SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI MEDIANTE CONFERIMENTO

I signori Caio e Tizio intendono conferire congiuntamente il diritto di usufrutto e il diritto di nuda proprietà della loro partecipazione in ALFA nella società BETA di recente costituzione, ricevendo in cambio quote di nuova emissione della società BETA ai sensi e per gli effetti dell'articolo 177, comma

2, del TUIR approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Con tale operazione la società BETA acquisirebbe una partecipazione di controllo nella società ALFA ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, passando da una partecipazione iniziale pari al 12,895 per cento a una partecipazione finale pari al 62,895 per cento.

II. SCISSIONE SOCIETÀ'

Effettuata la prima operazione la società ALFA risulterebbe partecipata da BETA per il 62,895 per cento e dalla società Delta con una quota del 37,105 per cento.

L'operazione che si intende effettuare consisterebbe nella scissione totale della società ALFA a beneficio delle due società socie Delta e BETA in funzione delle rispettive partecipazioni al capitale sociale. L'operazione di razionalizzazione societaria mediante la scissione comporterebbe per la società BETA un aumento della partecipazione in GAMMA da 8,4566 per cento al 28,6207 per cento e per DELTA dal 29,483 per cento al 41,379 per cento.

III. SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI MEDIANTE CONFERIMENTO

Effettuata l'operazione di scissione totale di ALFA i signori Caio e Tizio intendono conferire congiuntamente il diritto di usufrutto e il diritto di nuda proprietà della loro partecipazione in GAMMA nella società BETA ricevendo in cambio quote di nuova emissione della società BETA ai sensi e per gli effetti dell'articolo 177, comma 2, del TUIR. Con tale operazione la società BETA acquisirebbe una partecipazione di controllo in GAMMA. ai sensi dell'art. 2359, comma 1, passando da una partecipazione del 28,6207 per cento a una partecipazione del 58,6207 per cento. Agli effetti contabili la quota conferita da Tizio e Caio verrebbe imputata a capitale della società BETA per il valore riconosciuto agli effetti fiscali dai conferenti.

Ciò premesso, con riferimento alle operazioni I e III prima descritte, l'istante chiede se il conferimento contestuale dei diritti di nuda proprietà e di

usufrutto, detenuti sulla medesima quota da due soggetti differenti (Tizio nuda proprietà e Caio usufrutto) possa essere sufficiente a integrare il requisito del controllo della società scambiata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile e quindi rendere applicabile alle operazioni descritte l'articolo 177, comma 2, del TUIR.

L'istante chiede, inoltre, in che termini deve essere riconosciuta la partecipazione dell'usufrutto e della nuda proprietà nell'operazione di scambio di partecipazione e, in particolare, una volta attuato l'aumento del patrimonio netto della società conferitaria, se le partecipazioni dovute ai soci conferenti debbano essere attribuite in piena proprietà (in proporzione, rispettivamente, al valore calcolato dell'usufrutto e della nuda proprietà) o se debba ricostituirsi la medesima situazione in termini di quote di partecipazione e di diritti reali sussistente in capo alla società scambiata, ossia nuda proprietà delle quote di nuova emissione a Tizio e usufrutto di tali quote a Caio.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La società istante ritiene che l'operazione con cui i signori Caio e Tizio conferiscono congiuntamente il diritto di usufrutto e la nuda proprietà della loro partecipazione in ALFA nella società BETA, ricevendo in cambio quote di nuova emissione della società BETA, configuri l'ipotesi prevista dall'articolo 177, comma 2, del TUIR.

Infatti, secondo l'istante, nel caso di conferimento ex articolo 177, comma 2, del TUIR, la disposizione normativa impone di valutare la sussistenza dei requisiti oggettivi della partecipazione di controllo di diritto *ex* articolo 2359 comma 1, n. 1, del codice civile, in capo all'avente causa dell'operazione (e non del dante causa). La condizione è quindi che, a fronte dell'operazione effettuata, la conferitaria acquisisca il controllo, a prescindere da cosa succede per i conferenti. Con tale operazione, quindi, la società BETA acquisirebbe una

partecipazione di controllo in ALFA ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, passando da una partecipazione del 12,895 per cento a una partecipazione del 62,895 per cento.

Agli effetti contabili la quota conferita da Tizio e Caio verrebbe imputata a capitale della società BETA per il valore riconosciuto agli effetti fiscali dai conferenti, i quali riceveranno in cambio le quote in piena proprietà relative all'aumento di capitale sociale sopra citato in BETA; tali quote verranno attribuite in piena proprietà a Tizio e Caio in proporzione al valore calcolato rispettivamente della nuda proprietà e dell'usufrutto delle quote precedentemente possedute.

La stessa soluzione interpretativa è adottata per l'operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento descritta nel punto III) dell'istanza.

PARERE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE

Per le ragioni di seguito esposte, alle operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimento descritte nell'istanza ai punti I) e III), si ritiene applicabile l'articolo 177, comma 2, del TUIR sul presupposto che, come dichiarato dall'istante, i soci conferenti ricevano quote di partecipazione a titolo di piena proprietà nella società conferitaria.

Affinché possa trovare applicazione la disposizione di cui all'articolo 177, comma 2, del TUIR occorre che:

a) i soggetti scambianti ricevano, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria;

b) mediante tali conferimenti, la società conferitaria acquisisca il controllo della società scambiata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile ovvero incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.

La disposizione normativa *de qua* non disciplina le caratteristiche intrinseche dei suddetti conferimenti, limitandosi a specificare che, in

conseguenza di questi ultimi, si deve giungere ad acquisire il controllo, o ad aumentare la percentuale di controllo, della società scambiata.

Il requisito del controllo va valutato avendo riguardo alla situazione non già del conferente, bensì del conferitario (cfr. circolare n. 320/E del 1997).

Si evidenzia, inoltre, che soltanto a fronte del conferimento di diritti in piena proprietà o di diritti in nuda proprietà i soci riceverebbero quote di capitale che consentirebbero loro di acquisire la qualifica di soci della società conferitaria, mentre il conferimento di diritti di usufrutto, non comportando l'attribuzione di quote della stessa, non giunge a integrare il requisito previsto dalla disposizione normativa per l'applicazione del regime in parola (cfr. *supra*, lettera a).

Tutto ciò premesso, con specifico riferimento all'interpello in oggetto, le operazioni di scambio di partecipazioni descritte ai punti I) e III) dell'istanza avverrebbero nell'ambito di una struttura nella quale le quote relative alla società (c.d. "società scambiata") sono detenute in parte in nuda proprietà e in parte sotto forma di diritti parziari (usufrutto). Più precisamente, il padre Caio detiene delle quote in usufrutto, mentre il figlio Tizio sulle stesse quote ha la nuda proprietà.

Le operazioni descritte [I) e III)] sarebbero poste in essere tramite il contestuale conferimento, da parte dei due soci persone fisiche, dei diritti da ciascuno di essi detenuti (sia in usufrutto sia in nuda proprietà) nella *holding* BETA.

A seguito delle operazioni di conferimento, le società conferitarie acquisiranno il controllo delle società conferite e i soggetti conferenti riceveranno in cambio quote di partecipazione a titolo di piena proprietà al capitale delle conferitarie (in proporzione al valore calcolato rispettivamente della nuda proprietà e dell'usufrutto delle quote precedentemente possedute da ognuno).

In particolare, tramite i prospettati scambi di partecipazioni, in capo alla stessa conferitaria verrebbero a riunirsi i diritti di nuda proprietà e di usufrutto conferiti dai due soci persone fisiche, con l'effetto di consentire alla *holding* di

giungere a detenere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di ALFA per l'operazione descritta al punto I) e il controllo di GAMMA per l'operazione descritta al punto III).

Da tutto quanto sopra esposto, consegue che nella fattispecie in esame risulta applicabile l'articolo 177, comma 2, del TUIR, considerato che i soci conferenti ricevano quote di partecipazione a titolo di piena proprietà nella società conferitaria, che faranno acquisire loro la qualifica di soci nella conferitaria stessa.

Per completezza, si rappresenta che a diversa soluzione si sarebbe pervenuti nel caso in cui i diritti ricevuti da parte dei soci persone fisiche conferenti nella società conferitaria fossero stati della stessa tipologia ed entità dei diritti da essi detenuti nella società scambiata. In particolare, se a fronte del conferimento di diritti di usufrutto detenuti nella società scambiata si fossero ricevuti diritti di uguale natura nella società conferitaria, e analogamente fosse avvenuto per i diritti in nuda proprietà, soltanto a fronte del conferimento di diritti in nuda proprietà il socio avrebbe ricevuto quote di capitale che gli avrebbero consentito di acquisire la qualifica di socio della società conferitaria, mentre il conferimento di diritti di usufrutto, non comportando l'attribuzione di quote della società, non avrebbe integrato il requisito previsto dalla disposizione normativa per l'applicazione del regime in parola.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE

firmato digitalmente